

Art. 6.

Disposizioni per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore

1. All'articolo 45, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole «di misure cautelari», sono inserite le seguenti: «che assicurino il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati» e, dopo le parole «anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio», sono inserite le seguenti «avvalendosi, ove necessario, delle facoltà disciplinate dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481».

2. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di euro e sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione comporta l'oscuramento del sito internet.».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

25G00030

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2025.

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025 - MUD.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, rubricato «Modello unico di dichiarazione», secondo cui, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite norme finalizzate a individuare le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che prevedono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, ai fini della predisposizione del modello unico di dichiarazione;

Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, secondo cui, in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 1, il modello unico di dichiarazione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il comma 3 del medesimo art. 1 della legge n. 70 del 1994, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione;

Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato art. 6, comma 1, della predetta legge n. 70 del 1994, ha come riferimento gli «obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», che contiene, tra l'altro, la disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro formazione, gestione, conservazione e trasmissione, nonché alle firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I, Capo I della Parte IV ove sono stabiliti gli obblighi per la tracciabilità dei rifiuti, nonché il Titolo II della medesima Parte IV, relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio;

Visto, in particolare, l'art. 220 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede l'obbligo di comunicazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi -



CONAI, con le modalità disposte dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 di «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 di «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 di «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che ha introdotto specifiche disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche;

Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», che introduce disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, recante «Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, recante «Attuazione dell'art. 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;

Visto il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»;

Visto il regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012, recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/92 della Commissione del 21 gennaio 2022, recante «Modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati»;

Vista la decisione n. 2001/753/CE della Commissione del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la decisione n. 2005/270/CE della Commissione del 22 marzo 2005, come modificata con decisione di esecuzione n. 2018/896 della Commissione del 19 giugno 2018, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

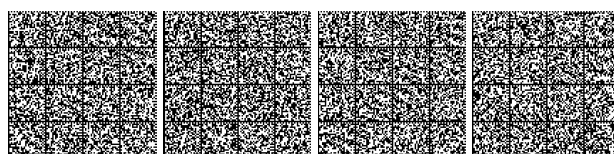
Vista la decisione n. 2005/293/CE della Commissione del 1° aprile 2005, che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la decisione n. 2009/851/CE della Commissione del 25 novembre 2009, che istituisce un questionario ai fini dell'attività di rendicontazione degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;

Vista la decisione n. 2011/753/UE della Commissione del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 14 febbraio 2013, n. 22 che adotta il «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 28 marzo 2018, n. 69, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;



Vista la decisione delegata (UE) n. 2019/1597 del 3 maggio 2019 che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/1885 della Commissione del 6 novembre 2019, che stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/665 della Commissione del 17 aprile 2019, che modifica la decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/1004 della Commissione del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C (2012) 2384 della Commissione;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/2193 della Commissione del 17 dicembre 2019, che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 maggio 2019, n. 62, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 31 marzo 2020, n. 78, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 22 settembre 2020, n. 188 che adotta il «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2021/1752, recante «Modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande»;

Vista la delibera ARERA del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, recante «Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025»;

Vista la delibera ARERA del 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/Rif, recante «Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)»;

Vista la determina ARERA del 4 novembre 2021, n. 2 DRIF/2021, recante «Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025»;

Vista la determina ARERA del 6 novembre 2023, n. 1 DTAC/2023, recante «Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni n. 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif»;

Vista la deliberazione ARERA del 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/Rif, recante «Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 10548, n. 10550, n. 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità n. 363/2021/R/Rif, e ulteriori disposizioni attuative»;

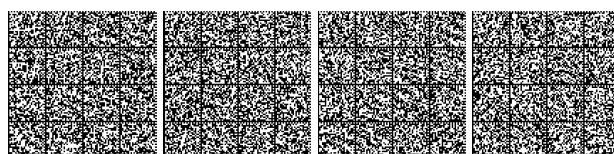
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2024, recante «Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2024» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2024;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 27 settembre 2022, n. 152 recante il «Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 354 del 30 ottobre 2023, che al fine di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, nonché di rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione del 31 maggio 2021, definisce il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio;

Vista la nota n. 21456 del 22 luglio 2024, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto al Ministero dell'interno, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute, all'ISPRA e all'Unioncamere di comunicare se ritenessero necessario, ovvero opportuno, apportare modifiche ed integrazioni al vigente modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);

Vista la nota n. 216782 del 26 novembre 2024 e la successiva nota di parziale rettifica n. 218341 del 28 novembre 2024, con le quali il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso una proposta di versione aggiornata del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);



Considerata la necessità di adottare, per l'anno 2025, un nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di quello vigente, come richiesto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con l'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione delle più recenti normative;

Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della salute, l'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, nonché l'Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano è stata conferita la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.

2. Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

3. L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2025

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 451

AVVERTENZA:

Gli allegati al presente provvedimento sono consultabili sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'indirizzo: www.mase.gov.it (sezione bandi e avvisi).

25A01274

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 17 febbraio 2025.

Rinnovo della designazione al laboratorio Neutron S.p.a., sito in Modena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel regi-

stro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

